

ARTICOLATO PROPOSTA

- 1) la misura del compenso dei professionisti iscritti ad albi ed ordini si presume adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione quando rispetta i parametri stabiliti con i decreti dei ministeri vigilanti previsti dall'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27, laddove esistenti;
- 2) è nullo qualunque patto che riduca il corrispettivo al di sotto dei minimi, globalmente considerati, determinati ai sensi delle percentuali di diminuzione previste dai parametri di cui al primo comma, a meno che esso non sia stato stipulato con un consumatore, e per motivi di solidarietà sociale, o altri motivi di particolare valore morale e sociale espressamente indicati al momento del conferimento dell'incarico;
- 3) i divieti di cui all'art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012 n. 247 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le professioni regolamentate nel sistema ordinistico;
- 4) i Consigli nazionali delle professioni ordinistiche, i Consigli degli Ordini, e le Associazioni riconosciute come maggiormente rappresentative in base alle normative di settore, possono convenire in giudizio i committenti che abbiano violato i divieti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, e richiedere che il giudice competente inibisca la violazione o l'uso delle clausole di cui sia accertata la abusività ai sensi della presente legge;
- 5) l'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli artt. 669 bis e seguenti del codice di procedura civile;
- 6) il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato su uno o più giornali, di cui almeno uno a diffusione nazionale.

RELAZIONE

Le professioni intellettuali sono, ovviamente, attività economiche; ma è evidente che non vi è perfetta sovrapposizione rispetto a tutte le altre, perché è necessario tenere conto di quella specificità della attività intellettuale che è stata espressamente riconosciuta e sancita, in Italia, dallo stesso Legislatore che, nella redazione del codice civile, ha dedicato ad essa un capo autonomo (il secondo del titolo terzo del libro quinto) intitolato “delle professioni intellettuali” perché fosse chiaro a tutti che il contratto d’opera professionale ha delle caratteristiche che lo distinguono da quelli che riguardano gli altri lavoratori autonomi.

I professionisti intellettuali, infatti, costituiscono la cinghia di trasmissione tra la scienza e la prassi, tra il progresso della ricerca e la vita dei cittadini, e per questo loro – e soltanto loro – devono essere in grado di garantire ai loro clienti una approfondita conoscenza di entrambi.

È solo grazie ai medici, infatti, che i progressi della scienza si trasformano in cure per i cittadini; e solo grazie agli ingegneri che i nuovi materiali si trasformano in prodotti più sicuri; è solo grazie ai commercialisti che le nuove teorie economiche si trasformano in crescita; è solo grazie agli avvocati che le nuove elaborazioni giuridiche si trasformano in rapporti sociali più equi.

Del resto – e per limitarci soltanto a quest’ultima professione – è stata la Corte costituzionale che, già nel 1972 (con la sentenza n. 120) ha ricordato a tutti che: *“le prestazioni del procuratore legale sono dall’ordinamento considerate servizio di pubblica necessità e costituiscono, normalmente, strumento necessario per l’esercizio del diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art. 24)”*.

Per questo, le libere professioni rappresentano un imprescindibile fattore di crescita della società civile; e per questo il gioco della concorrenza, al loro interno, non può essere improntato al criterio del massimo ribasso sugli onorari, ma occorre venga temperato da regole eque e giuste sui compensi, altrimenti il miraggio della riduzione dei costi ingannerà la domanda che, senza neppure avvedersene, non riceverà quel che cerca in termini di cultura e deontologia, e subirà un pregiudizio, prima individuale, ma poi anche e soprattutto collettivo: ancora una volta con riferimento al settore legale sono state le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte che, dopo aver

ricordato la *“forte valenza pubblicistica”* dell’attività legale, hanno chiarito che *“il rapporto tra cliente ed avvocato non è infatti soltanto un rapporto privato di carattere libero professionale, e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato”* (così, in motivazione, Cass. SS.UU. 9861/2017).

Nella stessa prospettiva, la Corte di giustizia della UE, nelle cause Arduino (C_35/99) Cipolla (C-94 e C—C- 202/04) e, da ultimo, Hospital Consulting (C-386/07) ha sottolineato che la concorrenza, pur essendo un valore fondamentale della Unione, non ne è l’unico, e quando è necessario (e nei limiti in cui è necessario) può e **deve** essere temperato per ragioni di interesse pubblico generale.

E quelle ragioni ben possono consistere nel rilievo che, in un mercato come quello italiano, caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di professionisti, una concorrenza che si traduca nell’offerta di prestazioni al ribasso comporta il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti (così, in motivazione, con riferimento agli avvocati, la sentenza Cipolla; con riferimento al settore dei dottori commercialisti cfr. la sentenza C-431/03 Servizi ausiliari dottori commercialisti associati).

Peggioramento tanto più insidioso in quanto i consumatori - ancora secondo la sentenza Cipolla - a causa della asimmetria informativa rispetto ai professionisti *“incontrano difficoltà per valutare la qualità dei servizi loro forniti (v. in particolare la relazione sulla concorrenza nei servizi professionali contenuta nella comunicazione della Commissione 9 febbraio 2004 83 def. pag. 10)”*.

Per questo, occorre prendere atto che una concorrenza effettiva impone di limitare l’abuso di sfruttamento di quell’eccessivo numero di professionisti che si è tradotto in una corsa sfrenata al ribasso che costituisce per i consumatori non già un vantaggio, ma anzi un pericolo assai grave.

Ed è dunque a tutela anche loro, e non solo delle singole categorie professionali, che bisogna fermarla, perché i professionisti appartenenti ad albi ed ordini presidiano la correttezza di prestazioni essenziali quali la giustizia, la sanità, le opere pubbliche: in un’Italia che deve essere risolledata dal suo declino non si può accettare che i ponti crollino, che i medici fuggano all’estero e

facciano mancare le prestazioni essenziali, o che gli avvocati perdano la loro indipendenza perché oppressi da un sistema che li riduce alla fame.

E' necessario arginare questo fenomeno pericoloso, e riconoscere che, nell'interesse generale, bisogna salvaguardare il livello qualitativo di quei servizi essenziali mediante il riconoscimento ai professionisti che li forniscono del diritto ad un equo compenso, che va adeguatamente temperato con il principio della libertà di concorrenza che non viene messo in discussione.

Infatti, pur in assenza, a livello nazionale e europeo, di una disciplina organica dell'equo compenso per i lavoratori autonomi, si avverte sempre più forte una diffusa sensibilità per questo tema, sensibilità che di recente è stata tradotta in norme dal Legislatore europeo per quanto riguarda i diritti degli autori ed artisti nell'ambito della recentissima Direttiva UE sul diritto d'autore (Direttiva 2019/790), che all'art. 18 prevede un principio di remunerazione adeguata e proporzionata.

Si impone quindi quell'intervento minimale che ponga un limite non già alla concorrenza, ma al suo abuso, realizzato attraverso un eccesso di ribasso dei compensi professionali, partendo dai parametri già esistenti nel nostro ordinamento e rendendo illegittima la stipulazione di compensi al di sotto della già amplissima diminuzione prevista dagli stessi, limite al di sotto del quale si deve considerare la misura del compenso lesiva di quel decoro della professione di cui all'art. 2233, secondo comma, del codice civile, per cui il relativo accordo deve essere sanzionato da nullità.

Si deve inoltre prevedere per gli appartenenti alle professioni ordinistiche un presidio contro l'abuso della dipendenza economica che si traduce in una distorsione della concorrenza che si riverbera ai danni degli stessi consumatori.

Ed è proprio quella dipendenza economica che impone di prendere atto che qualsiasi intervento finirebbe con l'essere del tutto inutile, se i singoli professionisti venissero lasciati soli, perché resterebbero vittime della loro stessa dipendenza: per questo, fermo restando il diritto del singolo alla autodeterminazione per ciò che riguarda la rivendicazione della differenza dei compensi

eventualmente spettanti, la legittimazione alle azioni di nullità ed inibitorie deve esse affidata anche agli enti esponenziali che siano maggiormente rappresentativi della categoria

Va infine affrontato il tema del contemperamento tra il principio dell'equo compenso del professionista e la posizione del consumatore, che non deve subire pregiudizio da un intervento normativo che pone rimedio ad una distorsione del mercato a cui egli è stato sostanzialmente estraneo, se non egualmente vittima.

Il contemperamento può consistere nel mantenimento della libera contrattazione del compenso anche al di sotto dei minimi, purché a condizione che la riduzione sia giustificata da ragioni di solidarietà sociale, o da altri motivi degni di considerazione, espressamente indicati e da valutarsi caso per caso, e che non costituisca da parte del professionista manovra di accaparramento di clientela da considerarsi invece lesiva dei principi sopra affermati.